



GIULIO VITALI
NOTAIO IN MORBEGNO

N. 70903 di rep.

N. 23659 di racc.

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

**(In carta libera ai sensi art. 27 bis Tabella Allegato B
D.P.R. 642/1972 nonché articolo 82 comma 5 Decreto Legislativo
117/2017)**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici del mese di maggio dell'anno duemilaventi-quattro (15/5/2024).

In Morbegno, nel mio studio in piazza S. Giovanni n. 2, avanti a me Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, si è costituito il signor:

- RAPELLA PAOLO, nato a Morbegno il 5 dicembre 1957, residente a Morbegno, in via Marcora n. 41,
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore della:

- **"FONDAZIONE CASE SOLIDALI - ONLUS"**, con sede in Morbegno, in via Morelli n. 12,

in breve nel seguito Fondazione,
posta elettronica certificata *fondazionecasesolidali@pec.it*,
ente riconosciuto con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4236 del 21 maggio 2013,
iscritta al n. 2564 Registro delle Persone Giuridiche Private Regione Lombardia ed al n. SO-72379 Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Sondrio,
codice fiscale 91015150146,
iscritta all'anagrafe delle ONLUS,
costituita con atto in data 25 maggio 2012 n. 59110/15714 di mio repertorio, registrato a Morbegno il 31 maggio 2012 al n. 2002 serie 1T, seguito da atto di modifica in data 11 gennaio 2013 n. 59826/16224 di mio repertorio, registrato a Morbegno il 17 gennaio 2013 al n. 223 serie 1T,
Comparsa della cui identità personale e qualifica indicata io Notaio sono certo.
Quindi detto comparsa

mi premette che

- 1) con deliberazione assunta in data 18 aprile 2024 e di cui al verbale in pari data n. 70868/23632 di mio repertorio, registrato a Sondrio il 23 aprile 2024 al n. 3459/1T, l'Assemblea della FONDAZIONE CASE SOLIDALI - ONLUS deliberava di procedere alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito RUNTS), adottando a tal fine un nuovo statuto in adeguamento alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito C.T.S.);
- 2) con il nuovo statuto adottato la Fondazione deliberava altresì il proprio inquadramento tra gli enti filantropici di cui agli articoli 37, 38 e 39 del C.T.S.;
- 3) con il nuovo statuto adottato la Fondazione modificava la propria denominazione in **"FONDAZIONE CASE SOLIDALI - E.T.S."**, omettendo quindi di inserirvi l'indicazione di ente filantro-

Registrato a Sondrio
il 21/05/2024
al n.4348
serie 1T

GIULIO VITALI Notaio

23017 Morbegno (So) - Piazza S. Giovanni 2 - tel. 0342.612.300 - fax 0342.614.711

posta elettronica gvitali@notariato.it





pico richiesta dall'articolo 37 comma 2 del C.T.S.;

4) l'efficacia dello statuto adottato veniva subordinata, ai sensi dell'articolo 30 dello stesso, all'iscrizione della Fondazione al RUNTS;

5) a seguito domanda di iscrizione al RUNTS, la Provincia di Sondrio - Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali, con comunicazione del 2 maggio 2024 protocollo n. 13884, richiedeva quindi la revisione dello statuto in merito alla denominazione riportata all' articolo 1, da integrare con l'indicazione "ente filantropico", ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del C.T.S.;

6) nell'ambito della deliberazione di cui sopra venivano conferiti al Presidente pro tempore e comparente signor Rapella Paolo tutte le facoltà e i poteri necessari o semplicemente opportuni per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con facoltà in particolare di apportare al verbale e allegato statuto le modificazioni integrazioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti al fine dell'iscrizione al RUNTS;

7) con il presente atto quindi il signor Rapella Paolo, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Fondazione, avvalendosi dei poteri attribuitigli con la deliberazione assembleare del 18 aprile 2024 sopra citata, intende modificare come richiesto l'articolo 1 dello statuto, ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

ciò premesso

il signor Rapella Paolo, nella predetta veste, con il presente atto,

determina:

1) di integrare la denominazione della Fondazione con l'indicazione di "ente filantropico", ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Codice del Terzo Settore,

2) di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello statuto, come segue:

"ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Ente filantropico ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017, denominata:

"FONDAZIONE CASE SOLIDALI

Ente Filantropico - E.T.S."

La Fondazione sarà disciplinata in quanto compatibili, dalle norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e dal Codice Civile."

Su richiesta del comparente si allega al presente atto sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello statuto della Fondazione, come sopra modificato al solo articolo 1.

Si richiedono per il presente atto e conseguenti adempimenti i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di ONLUS (trattandosi ad oggi di ONLUS), in



GIULIO VITALI
NOTAIO IN MORBEGNO

particolare l'esenzione da imposta di bollo prevista dall'articolo 27 bis Tabella Allegato B D.P.R. 642/1972, nonché l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi articolo 82 commi 3 e 5 Decreto Legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, omessa invece la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa datami dal comparente medesimo, il quale quindi, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato stesso alle ore 9.15 (nove e quindici).

Consta il presente atto di due fogli scritti con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e completati da me Notaio per intere quattro facciate e della quinta fin qui.

F.TO RAPELLA PAOLO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 15 MAGGIO 2024 N. 70903/23659

DI REPERTORIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Ente filantropico ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017, denominata:

"FONDAZIONE CASE SOLIDALI

Ente Filantropico - E.T.S".

La Fondazione sarà disciplinata in quanto compatibili, dalle norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e dal Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Morbegno (SO).

ARTICOLO 3

La Fondazione senza fini di lucro e costituita per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone in via principale le attività previste dalle lettere q) ed u) 1 comma dell'art 5 D.Lgs. 117/2017 e cioè:

q) "alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi."

u) "beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016n.166 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate".

Più specificatamente la Fondazione svolgerà attività di interesse generale con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale promuovendo attività di assistenza sociale a favore di soggetti svantaggiati individuati in collaborazione con gli Enti Pubblici Territoriali, con Enti ed Organizzazioni operanti senza fini di lucro nel privato sociale, per risolvere le problematiche legate all'accesso alla casa di soggetti in conclamata situazione di emergenza abitativa, con particolare riguardo a:

- persone e famiglie povere determinate secondo i parametri ISEE;
- persone e famiglie con soggetti con disabilità gravi non temporanee.

L'attività della Fondazione si realizzerà nell'offrire a soggetti con limitate fonti di reddito, alcuni strumenti di sostegno; in particolare:

- la Fondazione offrirà la possibilità di alloggio senza alcuna spesa per il singolo o la famiglia (quindi senza alcuna remunerazione per la Fondazione) in abitazioni di proprietà della Fondazione stessa o ricevuti dalla stessa a titolo di comodato gratuito da privati o da Istituzioni;
- la Fondazione assumerà la qualità di Fidejussore e quindi di garante verso i proprietari di abitazioni, consentendo ai soggetti svantaggiati come sopra individuati, di accedere al mercato delle locazioni immobiliari senza la richiesta di alcun corrispettivo per il rilascio della garanzia.

In via esclusivamente strumentale per la realizzazione degli obbiettivi di cui sopra, la Fondazione potrà:

- a) acquistare sia con atti tra vivi, sia per successione, immobili da destinare in godimento gratuito o a canone agevolato alle persone sopraindicate e alle condizioni che di volta in volta appariranno opportune;
- b) contribuire al recupero di immobili di vecchia costruzione, di proprietà pubblica o privata, vincolando l'utilizzo degli immobili recuperati ai fini istituzionali dell'ente.

La Fondazione limiterà la sua azione nell'ambito della Regione Lombardia, con particolare attenzione alla Provincia di Sondrio.

La Fondazione potrà perseguire le finalità di cui sopra anche in collaborazione con enti, pubblici o privati, e con strutture operanti nell'ambito dell'assistenza sociale, mediante la stipula di apposite convenzioni.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della Fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti esplicitamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi derivanti dal patrimonio;

b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

d) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, nelle modalità prescritte dalla normativa fiscale vigente.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Pertanto gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, e in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno, verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i criteri e con le modalità previste dalla legge e dai Decreti ministeriali attuativi.

Nei soli casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione provvederà anche alla redazione del bilancio sociale e della relazione di missione.

CAPO II

ORGANI - RAPPRESENTANZA

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti.

A) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente fatta eccezione per i membri del primo Consiglio di Amministrazione nominati al momento dell'atto costitutivo della Fondazione.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri restano in carica cinque anni, possono essere rieletti senza limiti di numero di mandati.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i propri membri.

Ogni qualvolta venga meno per dimissioni, decadenza, morte o qualsiasi altra causa, un componente del Consiglio di Amministrazione questo potrà essere sostituito con delibera del Consiglio. Il mandato dei membri subentranti scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

ARTICOLO 7

I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio con provvedimento motivato.

I membri del Consiglio non sono revocabili per tutta la durata della carica da parte di chi li abbia nominati.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio.

L'adunanza deve essere preceduta da avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione degli argomenti da discutere e deve essere spedito a tutti gli amministratori, nonché ai membri dell'Organo di controllo, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti, a giudizio del convocante, la convocazione può essere fatta per telegramma, fax o altri strumenti di comunicazione anche in via telematica, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Sono valide, ancorché non formalmente convocate, le adunanze cui partecipano tutti gli amministratori in carica.

ARTICOLO 9

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Spetta al Consiglio il potere di modifica del presente statuto, nonché deliberare lo scioglimento della Fondazione con la relativa nomina di uno o più liquidatori; In queste ipotesi la delibera dovrà essere approvata da almeno cinque membri del Consiglio

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione delle maggioranze, sia costitutive che deliberative, non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che si trovano in conflitto di interessi con l'oggetto della deliberazione, i quali hanno l'obbligo di dichiararlo e di astenersi dalla votazione.

ARTICOLO 10

I processi verbali delle deliberazioni vengono redatti dal Segretario e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario; essi devono essere riportati su apposito libro di cui hanno diritto di prendere visione in ogni momento tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato, compresi quelli di acquistare, vendere o permutare beni immobili e mobili, anche registrati, di accettare lasciti, donazioni, sovvenzioni da chiunque, di conseguire legati.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio, completo di situazione patrimoniale e conto economico, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

B) IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12

Spetta al Presidente la legale rappresentanza della Fondazione.

Egli sorveglia l'andamento della medesima, presiede a tutti gli atti di amministrazione, firma i documenti e la corrispondenza d'ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio, ne cura, infine, l'esecuzione.

ARTICOLO 13

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

ARTICOLO 14

Tutti gli atti e contratti che importino obbligazioni della Fondazione verso terzi non sono vincolanti se non risultano firmati dal Presidente o da chi, in esecuzione di delibere del Consiglio, vi sia stato dal Presidente medesimo delegato, precisando a tale riguardo che il Consiglio può deliberare di delegare per determinati atti la rappresentanza della Fondazione mediante procura per singoli atti o per categorie di atti anche a persone estranee.

C) IL SEGRETARIO

ARTICOLO 15

Il Presidente della Fondazione è assistito nell'espletamento delle sue funzioni da un Segretario.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri o nella persona di un estraneo.

Qualora le funzioni di Segretario vengano affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione, la carica si intende gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Qualora invece le funzioni di Segretario vengano affidate ad un estraneo, a favore dello stesso potrà essere deliberato un compenso da determinarsi dal Consiglio di anno in anno nel rispetto in ogni caso dei limiti imposti dalla Legge oltre al rimborso delle spese sostenute.

In ogni caso la carica di Segretario potrà essere revocata in ogni momento anche senza giusta causa.

D) ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con durata in carica per cinque esercizi, ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art 2397 Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, allorché collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori, notizie sull'andamento anche di singoli progetti.

I componenti dell'Organo di controllo hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui devono essere invitati.

E) REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 17

Allorché obbligatorio ai sensi dell'art 31 D.Lgs. 117/2017 o per altra disposizione di Legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti con i requisiti e le funzioni di legge e con durata di cinque esercizi.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. la Revisione legale dei conti può tuttavia essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO III

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 18

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione, avente analogo o simile scopo. In mancanza di tale individuazione, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 della suddetta norma.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 20

Il presente statuto diverrà efficace dal giorno in cui la Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui al citato D.Lgs.117/2017.

Sino a tale data la Fondazione sarà soggetta alla disciplina di cui alla Legge 460/1997 in materia di ONLUS mantenendo nella denominazione il medesimo acronimo.

F.TO RAPELLA PAOLO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO GIULIO VITALI, NOTAIO IN MORBEGNO, CHE LA
PRESENTE COPIA INFORMATICA E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
MORBEGNO, 22 MAGGIO 2024